

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1968

Provvidenze per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto del 1962, finanziamento per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali e annesse pertinenze

ONOREVOLI SENATORI. — Il terremoto del 1962 che colpì vaste zone dell'Irpinia e del Sannio, pur non avendo fatto lamentare perdite di vite umane, provocò enormi distruzioni al patrimonio edilizio pubblico e privato, sia urbano che rurale, ponendo anche in evidenza la precarietà delle condizioni abitative di una solerte e laboriosa popolazione relegata nelle zone interne e, perciò, meno toccata dal processo di sviluppo iniziato nel Mezzogiorno dall'attività pubblica e privata.

Il disastro provocato dal sisma determinò una nobile ondata di solidarietà nel paese, testimoniata dalla visita, nelle zone colpite, del Capo dello Stato e del Capo del Governo, nonchè dei Ministri dei lavori pubblici, succedutisi nel tempo.

Di tale solidarietà si ebbe una viva testimonianza anche nel Parlamento nazionale, il quale, con encomiabile tempestività, approvò la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e le successive 4 novembre 1963, n. 1465, e 3 dicembre 1964, n. 1259.

Invero gli stanziamenti di fondi, previsti dalle leggi citate sono risultati insufficienti a portare a termine l'opera di ricostruzione

e di rinascita a suo tempo voluta e intrapresa.

In effetti, per la ricostruzione urbana, il Governo, allo scorcio della passata legislatura ha proposto, e le Camere hanno approvato, un ulteriore stanziamento di lire 50 miliardi ripartiti in cinque anni a decorrere dal 1968.

Per la ricostruzione dei fabbricati rurali e annesse pertinenze, gli articoli 16 e 17 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431, hanno demandato la competenza alla Cassa per il Mezzogiorno per la erogazione dei contributi.

La Cassa, cui sono pervenute circa 12.000 pratiche per ricostruzione o riparazione di fabbricati rurali, ha fatto fronte all'impegno con le proprie dotazioni di fondi, stornando dal settore privato dei miglioramenti fondiari:

inizialmente, lire 9. 417.020.000, corrispondenti all'approvazione di n. 3.900 pratiche di contributo;

recentemente, altre lire 500.000.000, di cui lire 3.250.000.000, già utilizzate per l'approvazione di 1.440 pratiche e il residuo di

lire 1.750.000.000 utilizzabili per la concessione del contributo relativo al oltre 7-800 pratiche.

Restano quindi prive di possibilità di finanziamento oltre 5.480 pratiche per le quali si rende necessaria una ulteriore disponi-

bilità di fondi non inferiore ai 12-15 miliardi.

Con il presente disegno di legge si propone di voler completare la ricostruzione nel settore rurale con lo stanziamento di 5 miliardi annui per tre anni a partire dal 1968.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per gli interventi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni, è disposto uno stanziamento di lire 15 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno, in aggiunta alle dotazioni di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717.

Art. 2.

L'onere di cui sopra è ripartito in tre anni a far tempo dall'anno 1968.

Per l'anno 1968, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio. Agli oneri derivanti per gli anni successivi si provvede con autorizzazioni di spesa da iscrivere per ciascun esercizio negli appositi capitoli del bilancio del Ministero del tesoro.